ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE E DEI REGISTRI REGIONALI DEGLI IMPIANTI PROTESICI MAMMARI, OBBLIGHI INFORMATIVI ALLE PAZIENTI

Art. 6

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 12 luglio 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti
Estremi	Legge 5 giugno 2012, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-registro-nazionale-e-dei-registri-regionali-degli/art-6-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it